

DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2014
675/2014/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2015, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 29 dicembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 agosto 2009 (di seguito: decreto 28 agosto 2009);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 8 agosto 2014 (di seguito: decreto 8 agosto 2014);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 29 agosto 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014, recante "Accettazione della richiesta di rinuncia all'esenzione da parte del rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.";
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 194/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com);
- il testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG), approvato con deliberazione 402/2013/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);

- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2014, 4/2014/I/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 133/2014/R/com (di seguito: deliberazione 133/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 260/2014/R/eel;
- la deliberazione 6 giugno 2014, n. 265/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 415/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 settembre 2014, 458/2014/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 610/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 652/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 652/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 653/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 653/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 655/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 671/2014/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 672/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 674/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 674/2014/R/eel);
- il documento per la consultazione 24 luglio 2014, n. 356/2014/R/eel, recante “Adesione del mercato italiano al progetto di *market coupling* europeo, inquadramento normativo e proposte implementative”;
- la segnalazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 416/2014/I/eel;
- la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico prot n. 17085 del 12 settembre 2014 (prot. Autorità n. 25071 del 15 settembre 2014);
- le comunicazioni trasmesse dalla Sogin all’Autorità 5 dicembre 2014 (prot. Autorità 35603 del 5 dicembre 2014) (di seguito: comunicazione 5 dicembre 2014);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito la Cassa) prot. n. 10588 del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità n. 37397 del 22 dicembre 2014).
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. P20140184473 del 15 dicembre 2014 (prot. Autorità 37180 del 19 dicembre 2014) (di seguito: comunicazione 15 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 5 dicembre 2014 la Sogin ha trasmesso all’Autorità il piano finanziario 2015, in cui si evidenzia l’esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 15 dicembre 2014 ha confermato le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: conto A3), di competenza 2014 trasmesse in sede del precedente aggiornamento tariffario;
- i dati di preconsuntivo 2014 confermano il trend di sensibile contrazione dei quantitativi di energia elettrica prelevati dai clienti finali registrato negli ultimi anni e non emergono elementi che facciano ritenere probabile una significativa ripresa nel corso del 2015;
- il gettito della componente tariffaria A3 a preconsuntivo per il 2014 e la proiezione al 2015, risultano pertanto inferiori alle precedenti previsioni;
- nel corso dei mesi di ottobre e novembre si sono evidenziate significative esigenze di esborsi finanziari da parte del GSE, connessi al pagamento dei certificati verdi, come peraltro previsto in sede del precedente aggiornamento tariffario; e che dette esigenze hanno reso necessario ricorrere, transitoriamente, alle disponibilità finanziarie di altri conti di gestione presso Cassa, fino al massimo di quanto previsto dal punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com; e che tale situazione ha ridotto significativamente le riserve finanziarie della Cassa;

- con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 15 dicembre 2014 sono state altresì trasmesse le previsioni degli oneri posti in capo al conto A3 di competenza dell'anno 2015;
- dette previsioni risultano significativamente inferiori alle previsioni di competenza 2014, anche in relazione ai benefici di natura finanziaria derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legge 91/14; e che tuttavia detti benefici risultano tendenzialmente compensati dal già ricordato trend negativo dei consumi;
- le previsioni del GSE non tengono conto degli oneri eventualmente derivanti dalla possibile richiesta di risoluzione anticipata di una convenzione CIP 6/92, a fronte del decreto 8 agosto 2014 che ha prorogato fino al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione di eventuali istanze di risoluzione;
- il TIT prevede:
 - al comma 40.2, che le imprese esercenti il servizio di distribuzione che prelevano energia elettrica dalla rete di trasmissione nazionale riconoscono al GSE il gettito della componente tariffaria A3, in relazione al servizio di distribuzione di energia elettrica erogato;
 - al comma 40.4, che il GSE dichiara alla Cassa, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'ammontare degli oneri in capo al conto A3;
 - al comma 40.5, che la Cassa provvede a versare al GSE, con valuta terzultimo giorno lavorativo di ciascun mese, l'ammontare di cui alla lettera b) per la quota parte non coperta dal gettito della componente A3 fatturato dal medesimo GSE ai sensi della precedente lettera a);
- il gettito della componente tariffaria A4, indipendentemente da quanto disposto dal decreto legge 91/14, risulta superiore agli oneri di competenza previsti per l'anno 2015;
- con la deliberazione 133/2014/R/com la componente tariffaria UC3 era stata adeguata in aumento in quanto il gettito relativo risultava inadeguato a coprire gli oneri di competenza 2014;
- il già ricordato trend negativo dei consumi elettrici, in particolare per il 2014, rende prevedibile l'acuirsi degli squilibri della perequazione dei ricavi ottenuti dall'applicazione delle tariffe di distribuzione e delle tariffe domestiche nel medesimo anno 2014, la cui copertura è effettuata tramite la componente UC3;
- il comma 16.3 del TIT dispone un meccanismo di garanzia del livello di ricavo riconosciuto per il servizio di trasmissione, a valere sul conto UC3;
- per l'anno 2014 (come già avvenuto per l'anno 2013), il dato di pre-consuntivo del volume di energia elettrica soggetta all'applicazione del corrispettivo per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica CTR di cui all'articolo 16 del TIT, ha fatto registrare una diminuzione (circa il 5,5%) rispetto al volume di riferimento considerato ai fini del dimensionamento del corrispettivo tariffario CTR per l'anno 2014; e che, tale riduzione dei volumi di energia soggetta ad applicazione del corrispettivo CTR dà luogo ad un'esigenza di gettito ad oggi stimabile in misura pari ad oltre 80 milioni di euro;

- con deliberazione 653/2014/R/eel, l’Autorità ha incluso i costi degli investimenti afferenti l’interconnessione Italia-Balceni, realizzati al di fuori del territorio italiano, nelle componenti *CTR* e *TRAS* a remunerazione del servizio di trasmissione; e che pertanto non risulta più necessaria la componente UC_3^{NIL} di cui all’articolo 3 della deliberazione 607/2013/R/eel;
- l’articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, prevede “misure di compensazione territoriale (...), fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare”;
- l’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 prevede che l’ammontare complessivo annuo delle misure di compensazione territoriale sia definito mediante la determinazione di un’aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo;
- con deliberazione 641/2013/R/com, l’Autorità ha aggiornato per l’anno 2014 l’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03, fissandola pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh;
- in coerenza con la metodologia adottata con la deliberazione 641/2013/R/com, l’aggiornamento annuale dell’aliquota di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 deve essere effettuato utilizzando il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), per il periodo dicembre 2013 - novembre 2014, rispetto ai dodici mesi precedenti;
- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi), come rilevato dall’Istat, per il periodo dicembre 2013 - novembre 2014, rispetto ai dodici mesi precedenti, è stato accertato nella misura pari allo 0,3%; e che detta variazione, per ragioni di arrotondamento, non comporta alcun adeguamento per il 2015 della componente di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03
- con deliberazione 231/04, l’Autorità ha introdotto una specifica componente tariffaria (di seguito: componente MCT) ai fini dell’applicazione del prelievo di cui all’articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03;
- con la deliberazione 674/2014/R/eel l’Autorità ha proceduto a disporre una prima riduzione delle tariffe elettriche a favore dei clienti forniti in media tensione e in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, in attuazione dell’articolo 23 del decreto legge 91/14,
- in base ai dati forniti dalle imprese distributrici in occasione della raccolta dei dati necessari all’aggiornamento delle tariffe di distribuzione, nonché dei dati disponibili in relazione alle imprese a forte consumo di energia elettrica raccolti dalla Cassa, i beneficiari di cui al precedente alinea risultano pari a circa:
 - 845 mila punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 165 kW, per un consumo annuo di circa 41,2 TWh;
 - 101 mila punti di prelievo in media tensione, per un consumo annuo di circa 69,5 TWh.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- con la deliberazione 609/2014/R/eel l'Autorità ha definito le modalità di prima attuazione delle disposizioni del decreto legge 91/14, in tema di applicazione dei corrispettivi degli oneri generali di sistema per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo; e che detta deliberazione prevede:
 - al comma 3.1, che per i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, a valere dall'1 gennaio 2015, l'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente alla componente tariffaria A3 è maggiorata di un importo definito annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza;
 - al comma 3.2, che l'Autorità pubblica annualmente le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente punto, da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT;
 - al comma 4.1, che, per i punti di prelievo in media tensione inclusi in SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE e nella titolarità di soggetti che non risultino inclusi nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, l'aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3 è maggiorata su base annua di un importo fissato sulla base di una apposita formula;
 - al comma 4.2, che l'aliquota da utilizzare ai fini della suddetta formula, nonché le modalità per determinare la quota parte degli importi di cui al precedente comma 4.1 da destinare ai conti di cui al comma 70.14 del TIT, sono definite annualmente dall'Autorità in sede di aggiornamento tariffario a valere dal 1 gennaio dell'anno di competenza.
- in relazione alla maggiorazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 609/2014/R/eel, si evidenzia che:
 - in sede di consultazione, detta maggiorazione è stata stimata in misura pari a 30-40 euro/anno;
 - i punti di prelievo in bassa tensione afferenti a SEU e SEESEU, come individuati in base alla qualifica rilasciata dal GSE, escludono quelli afferenti ad ASSPC di potenza fino a 20 kW per i quali trova applicazione lo scambio sul posto e che, di conseguenza, sono punti di prelievo afferenti a clienti finali diversi dai domestici per i quali trovano applicazione le tariffe previste per le cosiddette altre utenze in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 1,5 kW;
 - i dati attualmente disponibili in relazione alla generazione distribuita non consentono di distinguere, in relazione alla bassa tensione, tra gli impianti installati presso clienti finali e gli impianti di pura produzione

- non asserviti ad un consumo in sito; e che, pertanto, gli elementi desumibili da tali dati sono solo indicativi;
- non sono ancora disponibili le qualifiche di SEU e SEESEU che dovranno essere rilasciate dal GSE, il che (congiuntamente a quanto evidenziato nel precedente alinea) non consente di conoscere con precisione la numerosità dei punti di prelievo in bassa tensione interessati dal presente provvedimento;
 - il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo TS_{max} , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
 - il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
 - con le deliberazioni 610/2014/R/eel, 653/2014/R/eel e 655/2014/R/eel, l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2015, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
 - non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico;
 - il comma 9.1 del TIBEG prevede che gli ammontari di compensazione per i clienti del settore elettrico in stato di disagio economico e fisico (di seguito: bonus elettrico) e gli ammontari di compensazione per i clienti del settore gas in stato di disagio economico (di seguito: bonus gas) siano aggiornati, contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche trimestrali per i clienti domestici in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno;
 - il comma 9.2, lettera a) del TIBEG prevede che l'aggiornamento del bonus elettrico sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2 e consumo pari a 2.700 kWh/anno, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del decreto 28 dicembre 2007;
 - con deliberazione 641/2013/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del bonus elettrico con riferimento per anno 2014.
 - con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto le modalità di prima applicazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, relativo agli anni 2013 – 2014;
 - con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha altresì fissato le agevolazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come indicato nella Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento;

- il procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica da parte del Governo delle misure istitutive delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 e del decreto ministeriale 5 aprile 2013, in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è tuttora in corso.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- la tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale comprende, oltre le componenti per la copertura dei costi di capitale e operativi relativi ai servizi di distribuzione individuati dalle componenti τ_1 e τ_3 , le seguenti componenti:
 - UG_1 , a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione e a copertura di eventuali conguagli tariffari che dovessero emergere a seguito di rettifiche comunicate dalle imprese distributrici;
 - GS , a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati (bonus gas);
 - RE , a copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 57 della RTDG, sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui all'Articolo 61 della RTDG, e sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui all'articolo 68 del TIT;
 - RS , a copertura degli oneri gravanti sul Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 58 della RTDG;
- le componenti di cui al precedente alinea sono applicate come maggiorazione del servizio di distribuzione e prevedono una struttura monomia, in quota variabile espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, senza differenziazione tra tipologie di utenza in termini di aliquota unitaria ad eccezione della componente GS , che non viene applicata ai clienti domestici;
- il comma 4.1 della deliberazione 573/2013/R/gas prevede, tra l'altro, la rimodulazione, a partire dal 2015, delle componenti UG_1 , GS , RE ed RS , introducendo elementi di degressività, mediante la previsione di due distinte aliquote di tali componenti, da applicare rispettivamente a consumi annuali fino a 200.000 smc e a consumi annuali superiori a 200.000 smc;
- con deliberazione 458/2014/R/COM è stato disposto l'aggiornamento della componente CV^{FG} , a valere dall'1 gennaio 2015, al fine di recuperare il gettito necessario alla copertura del fattore di garanzia dei terminali di Gnl per l'anno 2014, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente e fatte salve le eventuali decisioni della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE in relazione alla rinuncia all'esenzione dall'accesso ai terzi da parte di terminali di Gnl;

- non si è ancora perfezionata l'accettazione della rinuncia all'esenzione concessa con decreto 28 agosto 2009, relativamente al rigassificatore OLT Offshore LNG Toscana S.p.A, in quanto il procedimento è ancora pendente presso la Commissione europea;
- con deliberazione 652/2014/R/GAS l'Autorità ha determinato la tariffa per il servizio di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A per l'anno 2015, che per effetto delle ordinarie modalità temporali di riconoscimento tariffario degli investimenti, costituisce il primo anno di riconoscimento del costo di investimento complessivo del terminale, entrato in esercizio commerciale alla fine del 2013;
- tenuto conto del livello di ricavo riconosciuto, determinato con la deliberazione 652/2014/R/gas, il gettito necessario per la copertura del fattore di garanzia riconoscibile a OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. per l'anno 2015, è stimabile pari a circa 83 milioni di euro;
- l'onere, di cui al precedente alinea, è posto in capo al conto di gestione alimentato dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto CVFG, di cui al comma 23.1, lettera b), della RTTG;
- non si rilevano ulteriori elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei conti di gestione del settore gas;
- l'articolo 17, dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 prevede che l'Autorità aggiorni gli ammontari di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: bonus gas), applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1400 metri cubi, che usufruisce del servizio di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- il comma 9.2, lettera b) del TIBEG prevede che l'aggiornamento del bonus gas sia effettuato applicando ai valori in vigore nell'anno precedente la variazione percentuale delle spesa media del cliente domestico tipo, con consumo pari a 1.400 metri cubi standard per anno, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata nei quattro trimestri antecedenti l'aggiornamento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, del decreto legge 185/08;
- con deliberazione 641/2013/R/com, l'Autorità ha aggiornato i valori del bonus gas con riferimento per anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione al settore elettrico:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin di:
 - 30 milioni di euro entro il 20 gennaio 2015;
 - 30 milioni di euro entro il 20 febbraio 2015;
 - 20 milioni di euro entro l' 1 marzo 2015a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2;
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3;
- al fine di accelerare il processo di restituzione da parte del Conto A3 delle anticipazioni ottenute dagli altri conti di gestione:
 - prevedere che, in via provvisoria, in parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 40.2 del TIT, Enel Distribuzione S.p.A. versi direttamente alla Cassa una quota parte, pari al 10% del gettito, della componente tariffaria A3, a partire dai versamenti previsti nel corso del mese di gennaio 2015, fino al mese di giugno 2015;
 - sospendere per il primo semestre del 2015 i versamenti da Cassa al GSE di cui al comma 40.5 del TIT, fino alla riduzione dell'esposizione del conto A3 ad un valore pari al 50% dell'esposizione massima consentita di cui al punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com;
- adeguare in diminuzione la componente tariffaria A4;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC3 eliminando nel contempo la componente UC3*nil*;
- confermare per l'anno 2015, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge n. 368/03, come fissato al comma 1.1 della deliberazione 641/2013/R/com, pari a 0,0182 centesimi di euro per ogni chilowattora consumato;
- confermare di conseguenza il valore della componente tariffaria MCT;
- in coerenza con gli adeguamenti di cui ai precedenti alinea, procedere ad una prima riduzione delle componenti tariffarie per gli utenti beneficiari di cui all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del decreto legge 91/14 sulla base delle riduzioni degli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da 24 a 30 del medesimo decreto legge in coerenza con quanto previsto con la deliberazione 674/2014/R/eel;
- definire per l'anno 2015 le maggiorazioni della quota fissa della componente A3 applicabili a SEU e SEESEU ai sensi della deliberazione 609/2014/R/eel;
- per la determinazione dell'importo applicabile ai SEU e SEESEU in bassa tensione di cui al comma 3.2 della deliberazione 609/2014/R/eel, per l'anno 2015, in sede di prima applicazione, sia opportuno tenere conto:
 - dei dati attualmente disponibili in relazione agli impianti di generazione distribuita connessi in bassa tensione, per quanto essi richiedano ulteriori sviluppi e analisi, da cui emerge che (a differenza della media tensione) la quasi totalità dell'autoconsumo è imputabile agli impianti fotovoltaici;

- dei risultati che potrebbero derivare dall'applicazione di una formula simile a quella attualmente prevista, ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno afferente alla componente tariffaria A3, nel caso di SEU e SEESEU connessi in media tensione e del fatto che, a tale scopo, è ragionevole ipotizzare che la maggior parte degli impianti di produzione di potenza superiore a 20 kW, afferenti a SEU e SEESEU connessi in bassa tensione, appartenga alla fascia 20-55 kW;
 - dei valori unitari variabili delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e MCT vigenti per le altre utenze in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 1,5 kW;
- sulla base di quanto sopra detto, in relazione all'anno 2015, definire la maggiorazione di cui al comma 3.2 della deliberazione 609/2014/R/eel, in via cautelativa, in misura pari a 36 euro;
 - che sulla base dei dati più aggiornati e più precisi che si renderanno disponibili sia nell'ambito del monitoraggio della generazione distribuita, sia a seguito del rilascio delle qualifiche da parte del GSE, detto valore possa essere rivisto anche in corso d'anno, ma comunque entro i limiti già indicati nel documento per la consultazione;
 - aggiornare la tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo TS_{max} , tenuto conto anche di quanto disposto dalla deliberazione 610/2014/R/eel;
 - aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alle tabelle 1 e 2 all'Allegato 2 del TIBEG in vigore dall'1 gennaio 2015, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con tariffa D2, servito in maggior tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2014;
 - rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle agevolazioni da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014, in ossequio al procedimento tuttora in corso instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle suddette agevolazioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

in relazione al settore del gas:

- confermare l'impostazione generale prevista dal comma 4.1 della deliberazione 573/2013/R/gas, che prevede l'introduzione di due aliquote distinte e degressive delle componenti UG_1 , GS , RE ed RS prioritariamente finalizzate ad operare una riduzione delle componenti relative agli scaglioni per consumi annuali superiori a 200.000 smc, compensate da un incremento delle componenti previste per gli scaglioni tariffari con consumi annuali fino a 200.000 smc;

- prevedere la rimodulazione dell'aliquota complessiva della componente *RE* agendo esclusivamente sulla quota parte destinata alla copertura degli oneri che gravano sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 57, della RTDG mantenendo invariati i valori delle componenti destinate al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 61 della RTDG e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui all'articolo 68 del TIT in quanto stabilite dalla decreto legislativo n. 28/11 e pertanto non modificabili;
- confermare l'attivazione della componente CV^{FG} , a valere dall'1 gennaio 2015 disposta con deliberazione 458/2014/R/com;
- disporre l'aggiornamento della componente CV^{FG} , a valere dall'1 aprile 2015, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente e fatte salve le eventuali decisioni della Commissione europea ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 della Direttiva 2009/73/CE;
- confermare tutti i valori delle altre componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas;
- aggiornare i valori degli ammontari di compensazione, di cui alla tabella 3 all'Allegato 2 del TIBEG in vigore dall'1 gennaio 2015, applicando la variazione percentuale della spesa media del cliente domestico tipo, con consumi pari a 1400 metri cubi annui, servito in regime di tutela, al netto degli oneri fiscali, registrata tra il primo trimestre 2015 e il primo trimestre 2014

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 30 milioni di euro entro il 20 gennaio 2015;
 - b) 30 milioni di euro entro il 20 febbraio 2015;
 - c) 20 milioni di euro entro l'1 marzo 2015
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2.

Articolo 2

Aggiornamento dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03 per l'anno 2015

- 2.1 Per l'anno 2015, l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-bis della legge n. 368/03, è pari a 0,0182 centesimi di euro/kWh.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A_E in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori della componente tariffaria A6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati indicato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 3.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati indicato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
- 3.5 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 3.6 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, per i soggetti di cui al comma 71.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- 3.7 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015, sono fissati come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.
- 3.8 Il corrispettivo TS_{max} , di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 gennaio 2015, è fissato come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni in merito all'applicazione degli oneri generali ai SEU e SEESEU in bassa e media tensione nel 2015

- 4.1 Per il 2015 l'importo di cui al comma 3.1 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissato pari a 36 euro/punto di prelievo/anno, salvo successivo aggiornamento.
- 4.2 Per il 2015 la quota parte di cui al comma 3.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissata pari a:

- 2,5% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT;
 - 94,7% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT;
 - 2,3% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali , di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT;
 - 0,1% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 47.1, lettera d), del TIT;
 - 0% al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 47.1, lettera e), del TIT;
 - 0,3% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m), del TIT;
 - 0,1% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 47.1, lettera q), del TIT.
- 4.3 Per il 2015 l'aliquota di cui al comma 4.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissata pari a 0,273 centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Per il 2015 la quota parte di cui al comma 4.2 della deliberazione 609/2014/R/eel è fissata pari a:
- 3% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT;
 - 93,6% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT;
 - 2,8% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali , di cui al comma 47.1, lettera c), del TIT;
 - 0,1% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, alimentato dalla componente tariffaria, di cui al comma 47.1, lettera d), del TIT;
 - 0% al Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, di cui al comma 47.1, lettera e), del TIT;
 - 0,3% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 368/03, di cui al comma 47.1, lettera m), del TIT;
 - 0,1% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 47.1, lettera q), del TIT.

Articolo 5

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 5.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁ in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2015 sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.
- 5.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono fissati come indicato nella Tabella 10, allegata al presente provvedimento.
- 5.3 Il valore della componente CV^{FG}, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, è posto pari a 0,1749 centesimi di euro/smc.

Articolo 6

Aggiornamento della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas per i clienti in stato di disagio per l'anno 2015

- 6.1 I valori degli ammontari della compensazione per i clienti del settore elettrico e gas in stato di disagio di cui alle tabelle 1, 2 e 3 dell'Allegato 2 all'Allegato A alla deliberazione 402/2013/R/com in vigore dal 1 gennaio 2015, sono fissati come indicato nelle Tabelle 11, 12 e 13, allegate al presente provvedimento.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 In parziale deroga alle disposizioni di cui al comma 40.2 del TIT, l'Enel Distribuzione S.p.A. provvede a versare direttamente alla Cassa la quota parte del 10% del gettito della componente tariffaria A3 a partire da versamento previsto per il mese di gennaio 2015 fino al mese di giugno 2015, con le medesime tempistiche previste per i versamenti al GSE S.p.A..
- 7.2 In deroga alle disposizioni, di cui al comma 49.5, del TIT, fino al 30 giugno 2015 la Cassa non eroga al GSE la quota parte degli oneri di competenza del conto A3 eventualmente non coperta dal gettito della componente A3 fatturato dal medesimo GSE, qualora l'esposizione del conto A3 risulti superiore al 50% del limite massimo di esposizione di cui al punto 2 della deliberazione 114/2012/R/com.
- 7.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

29 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni